



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI

tel + 39 040 377 5520
fax + 39 040 377 5523

sanita.pol.soc@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

DIREZIONE CENTRALE SALUTE,
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
E POLITICHE SOCIALI

Prot.N. 0018928 / P - /

Data 12/11/2012

Class. SPS

Uff. SPS-VETAL

**SERVIZIO SICUREZZA ALIMENTARE, IGIENE DELLA
NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA**

Allegato: 1

**Istituto Zooprofilattico
Sper. le delle Venezie
Protocollo Generale**



**Entrata - 0010404/2012
del 16/11/2012
Class.: 8.2**

Alle Aziende per i Servizi Sanitari
della Regione Friuli Venezia Giulia
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

All' Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Laboratori di
UDINE
PORDENONE
LORO SEDI

Al Ministero della Salute
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria
D.G. Sanità Animale e Farmaco Vet.
UFFICIO II
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

All' Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
V.le Università, 10
35020 LEGNARO (PD)

Alla Direzione Centrale Risorse Rurali,
Agroalimentari e Forestali
Servizio Produzioni Agricole
SEDE

Agli ORDINI PROVINCIALI
dei Medici Veterinari
LORO SEDI

All' Associazione Regionale Allevatori
del Friuli Venezia Giulia
v. XXIX Ottobre, 9/B
CODROIPO (UD)

Alla Federazione Regionale
Coltivatori Diretti
v. Morpurgo, 34
33100 UDINE

Data Protocollo
copia a DS
copia a GIUSSA CONEDERA
copia a GIUSSA BONFANTI
copia a

sigla

Confagricoltura Friuli V.G.
viale Europa Unita, 141
33100 UDINE

Alla Confederazione Italiana
degli Agricoltori del F.V.G.
v. Pradamano, 4
33100 UDINE

Alla Kmecka Zveza
Alleanza Contadina
v. Cicerone, 8/B
34100 TRIESTE

Confcooperative-Unione Regionale
della Cooperazione Friuli V.G.
v. Marsala, 66
33100 UDINE

Al Consorzio Agrario
del Friuli V.G.
v. Magrini, 2
BASILIANO (UD)


Associazione Produttori Zootecnici
del Friuli V.G.
v. Tricesimo, 34
33100 UDINE

Oggetto. Piano regionale volontario di risanamento dell'Arterite-Encefalite dei caprini.

In allegato si trasmette, per conoscenza e per quanto di competenza, il Decreto n. 891/VETAL dd. 23.10.12, recante il piano in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
- dott. Manlio Palei -



Responsabile del procedimento: dott. Manlio PALEI
tel. 040 377 5559 / fax. 040 377 5523 / e-mail: manlio.palei@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria e referente della pratica: dott.ssa Marta ZANOLLA
tel. 040 3775684 / fax. 040 377 5523 / e-mail: marta.zanolla@regione.fvg.it



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI

tel + 39 040 377 5520
fax + 39 040 377 5523

sanita.pol.soc@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

**SERVIZIO SICUREZZA ALIMENTARE, IGIENE DELLA
NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA**

Decreto n. 891 /VETAL

Piano regionale volontario di risanamento dell'Artrite-Encefalite dei caprini

Il Direttore del Servizio Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria

- Visto** il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1937, n. 1265;
- Visto** il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;
- Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";
- Visto** il D.Lgs. n. 193 del 19 agosto 2005, recante "Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini";
- Visto** il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e successiva circolari esplicative del Ministero della Salute;
- Considerate** le risultanze del piano di monitoraggio effettuato dall'Associazione Allevatori del FVG e dall'ERSA nel 2011 per verificare la diffusione dell'Artrite-Encefalite dei caprini (CAE) sul territorio regionale;
- Evidenziato** che in Friuli Venezia Giulia vi è una significativa presenza di allevamenti e capi infetti;
- Considerato** che la diffusione dell'infezione provoca danni all'allevamento caprino;
- Preso atto** della richiesta dell'Associazione Allevatori del FVG di attuare un piano regionale volontario di risanamento della CAE;
- Preso atto** della volontà di diversi allevatori di caprini del Friuli Venezia Giulia di partecipare al Piano di risanamento;
- Ritenuto** di attuare sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia il Piano in parola;
- Sentiti** i Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie, i Dirigenti Veterinari dell'IZS delle Venezie e la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

Visto l'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione 27 Agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto il Decreto n. 1016/DC dd. 08.10.2010, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria e Politiche sociali;

DECRETA

1. Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è attuato il piano volontario di risanamento dell'Arterite-Encefalite dei caprini secondo le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, **23 OTT. 2012**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- dott. Manlio Palei -

Piano regionale volontario di risanamento dell'Artrite-Encefalite dei caprini

1. Finalità

1.1 il Piano regionale volontario di risanamento dall'Artrite-Encefalite dei caprini (CAE), di seguito denominato Piano, ha lo scopo di controllare l'infezione da *Lentivirus* responsabili della malattia attraverso la costituzione di un gruppo di aziende indenni.

1.2 Il Piano è svolto dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia (AAFVG) in collaborazione con i Laboratori di Udine e Pordenone dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZS), sotto il controllo delle Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) competenti per territorio e del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

2. Adesione al Piano

2.1 I proprietari e/o detentori di allevamenti caprini che intendono aderire al Piano inviano richiesta all'AAFVG e all'ASS competente per territorio, sottoscrivendo il rispetto di tutte le misure previste dal Piano stesso.

2.2 In caso di provata inadempienza al Piano accertata dall'ASS da parte di proprietari e/o detentori di allevamenti caprini aderenti, è prevista l'esclusione d'ufficio per due anni dalla partecipazione allo stesso.

3. Identificazione degli animali

3.1 Gli animali della specie caprina degli allevamenti aderenti al Piano devono essere identificati conformemente alla vigente normativa.

4. Controlli sierologici

4.1 Negli allevamenti aderenti al piano, tutti i caprini presenti di età superiore a 6 mesi sono sottoposti a controlli sierologici. Ad eccezione dei casi dubbi, che devono essere ricontrollati entro 60 giorni, l'intervallo tra due controlli non può essere inferiore ai 4 mesi e superiore agli 8 mesi. Sono considerati momenti ideali per i prelievi la vicinanza al parto e l'introduzione dei becchi ai fini riproduttivi.

4.2 I prelievi vengono effettuati da Veterinari incaricati AAFVG.

4.3 I campioni sierologici sono inviati all'IZS che li analizza con test ELISA per evidenziare la presenza di anticorpi verso i *Lentivirus* responsabili dalla CAE.

4. L'IZS invia gli esiti degli esami sierologici all'AAFVG e all'ASS competente.

5. Classificazione sanitaria degli allevamenti

5.1 Si considera:

a) infetto: l'allevamento in cui uno almeno un caprino abbia reagito positivamente o in maniera dubbia all'esame sierologico di cui al paragrafo 4. Si considera altresì infetto l'allevamento in cui almeno un caprino, ancorché non testato, abbia assunto, nei sei mesi precedenti, colostro e latte di femmine risultate infette o sia stato a diretto contatto con esse.

b) sospetto: l'allevamento non sottoposto ai controlli sierologici di cui al paragrafo 4.

c) indenne: l'allevamento in possesso della qualifica di cui al paragrafo 6.

6. Ottenimento della qualifica di azienda indenne

6.1 Un allevamento caprino viene riconosciuto indenne nel caso in cui:

- a) nei due anni precedenti siano stati effettuati, con esito negativo, i controlli sierologici di cui al paragrafo 4;
- b) nei due anni precedenti tutti i caprini presenti non siano mai venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
- c) l'allevamento abbia introdotto caprini secondo quanto stabilito al paragrafo 8.

Oppure abbia provveduto ad eliminare tutti i capi presenti nell'allevamento, ripopolando lo stesso con caprini provenienti da allevamenti indenni.

6.2 La qualifica è rilasciata dall'ASS competente per territorio dopo aver valutato, attraverso controllo documentale e sopralluogo in allevamento, il rispetto di quanto previsto dal comma 6.1

7. Mantenimento della qualifica di azienda ufficialmente indenne

7.1 Un allevamento mantiene la qualifica di cui al paragrafo 6 a condizione che:

- a) nell'allevamento non sia stato rilevato alcun sospetto di infezione dovuta a *Lentivirus* negli ultimi sei mesi;
- b) l'allevamento abbia introdotto caprini secondo quanto stabilito al paragrafo 8;
- c) tutti i caprini presenti di età superiore a 6 mesi siano sottoposti ad un controllo sierologico annuale, con esito negativo;

8. Movimentazione degli animali

8.1 Gli allevamenti aderenti al piano possono introdurre solamente caprini:

- a) provenienti da allevamenti riconosciuti indenni conformemente al paragrafo 6 (o in seguito all'attuazione di specifici piani nazionali o regionali, se provenienti da fuori regione) nei quali non siano state riscontrate prove cliniche o patologiche della CAEV negli ultimi 12 mesi;
- b) sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico da non più di 30 giorni;
- c) trasportati senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore.

8.2 In deroga al comma 8.1, limitatamente ai primi due anni di applicazione del presente piano, è consentito introdurre caprini provenienti da allevamenti che non abbiano ancora raggiunto lo stato di indennità purché gli animali da movimentare:

- a) provengano da allevamenti aderenti al Piano risultati negativi agli ultimi due controlli sierologici, nei quali non siano state riscontrate prove cliniche o patologiche della CAEV negli ultimi 12 mesi;
- b) siano stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico su un campione di sangue prelevato nei 30 giorni precedenti;
- c) vengano trasportati senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore.

8.3 I precedenti commi 8.1 e 8.2 non si applicano in caso di movimentazione di caprini tra allevamenti della regione facenti capo alla stessa ragione sociale purché:

- a) gli animali da movimentare siano riconducibili al medesimo gregge;
- b) negli allevamenti di origine non siano state riscontrate prove cliniche o patologiche della CAEV negli ultimi 12 mesi;
- d) le movimentazioni avvengano con mezzi di trasporto lavati e disinfettati prima di ogni carico ed i carichi siano costituiti esclusivamente da animali della stesso allevamento.

8.4 Le aziende, che si avvalgono della deroga di cui al comma 8.3, sono classificate con lo stato sanitario dell'allevamento con qualifica più sfavorevole.

8.5 Agli allevamenti aderenti al Piano non è consentito:

- a) movimentare caprini infetti, a meno che non vengano trasportati direttamente al macello.
- b) trasportare caprini di diverso stato sanitario nei confronti della CAEV, a meno che non vengano trasportati direttamente al macello.

9. Provvedimenti negli allevamenti infetti

9.1 Negli allevamenti aderenti al Piano risultati infetti, l'ASS dispone con proprio provvedimento, da notificare al proprietario dell'allevamento, le seguenti misure di controllo:

- a) obbligo di separare fisicamente i caprini infetti dagli altri animali dell'allevamento. Detta separazione deve essere mantenuta ed assicurata anche durante le operazioni di mungitura;
- b) allontanamento dei capretti appena nati da madre infetta che partoriscono ed utilizzo di colostro di capre negative o risanato, di colostro artificiale o colostro bovino;
- c) invio alla macellazione dei capi positivi o dubbi secondo la seguente tempistica:
 - in caso di prevalenza fino al 10% entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del controllo o, nel caso si tratti di animali gravidi entro 60 giorni dalla nascita dei capretti;
 - in caso di prevalenza da 11 a 30% metà degli animali entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del controllo o, nel caso si tratti di animali gravidi, entro 60 giorni dalla nascita dei capretti e il resto degli animali infetti entro i successivi 12 mesi;
 - in caso di prevalenza superiore al 30%, in base alla prevalenza riscontrata, verrà programmata con l'allevatore interessato l'eliminazione degli animali infetti che in tutti i casi dovrà essere completata entro 18 mesi.

9.2 I provvedimenti restrittivi disposti dall'Azienda per i servizi sanitari vengono revocati:

- a) quando risultano soddisfatte tutte le disposizioni di cui al comma 9.1;
- b) qualora il titolare dell'allevamento rinunci formalmente al proseguimento del Piano.

10. Pascolo e partecipazione a mostre e mercati

10.1 I caprini provenienti da allevamenti che aderiscono al piano possono essere condotti al pascolo e partecipare a mostre, mercati o altre manifestazioni in coabitazione esclusiva con caprini di pari qualifica sanitaria.

11. Allevamenti misti

11.1 Le aziende che aderiscono al Piano possono detenere insieme ai caprini anche ovini, purché questi ultimi siano allevati in locali separati o risultino sottoposti agli stessi controlli sierologici previsti per i caprini, le cui spese di prelievo ed analisi verranno poste a carico del detentore.

13. Oneri finanziari

13.1 I costi derivanti dai prelievi e dall'esecuzione delle analisi sono a carico dell'AAFVG.